



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

**Al Rettore Università degli Studi
INSUBRIA Varese-Como**

Ufficio VI
del 26/01/2021

**Oggetto: Titoli di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo ai sensi dell'art. 102
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. n. 8 del 2 aprile 2020**

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si invia in allegato la nota prot. n. 2021 del 26-01-2021.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Ai Rettori delle Università sedi di Medicina
LORO SEDI

E p. c. Al Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del S.S.N.
c.a. Direttore Ufficio IV Egle Maria Francesca
Parisi
Pec: dgrups@postacert.sanita.it
Peo: e.parisi@sanita.it

OGGETTO: Titoli di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo ai sensi dell'art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. n. 8 del 2 aprile 2020.

Con la presente si forniscono chiarimenti in merito all'art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilitante all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58.

In particolare, si fa riferimento alla tipologia di diploma che deve essere rilasciato dagli Atenei.

Per quanti in possesso della **laurea magistrale abilitante** ai sensi del DM 2 aprile 2020 n. 8 – e che quindi hanno conseguito internamente al Corso di Studio il tirocinio pratico valutativo di cui al citato D.M. n. 58/2018 ottenendo il relativo giudizio di idoneità – il diploma di laurea magistrale rilasciato dagli Atenei avrà in sé direttamente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Di tale doppia valenza dovrà darsi evidenza testuale nella pergamena del diploma di laurea magistrale predisposto a cura dell'Ateneo, avendo cura, dopo il titolo accademico, di inserire la seguente specifica "*abilitante all'esercizio della professione di Medico chirurgo*"; tale specifica dovrà essere riportata anche nelle eventuali certificazioni sostitutive che l'Ateneo dovesse rilasciare a richiesta dell'interessato/a.

Nei suddetti certificati occorrerà fare esplicito riferimento sia alla laurea magistrale abilitante di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sia al D.M. 2 aprile 2020, n. 8.

Nel caso, invece, di **laureati magistrali che non hanno superato il suddetto tirocinio** internamente al percorso di studio, il diploma di laurea magistrale che rilascerà l'Ateneo avrà la sola valenza di titolo accademico. Resta ferma, comunque, la possibilità per tali soggetti di conseguire l'abilitazione all'esercizio della

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Vanda Lanzafame (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

professione di medico-chirurgo in un momento successivo, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 102, cioè conseguendo la positiva valutazione del tirocinio post laurea prescritto dal D.M. n. 445/2001, che potrà essere organizzato autonomamente dai singoli Atenei a richiesta degli interessati come indicato dal D.M. 8 giugno 2020, n. 207.

In tal caso, così come nel caso dei soggetti indicati all' art. 102, comma 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'Ateneo di riferimento continuerà a rilasciare da una parte il diploma relativo al titolo meramente accademico (non abilitante) e dall'altra continuerà a chiedere al MUR la fornitura del separato diploma riferito all' abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo che dovrà recare l'indicazione che è stata conseguita ai sensi dell'art. 102, comma 2, o comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Vanda Lanzafame (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)